

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO  
70124 BARI  
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 806755

VII

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 9/A II Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

PROROGA DELLA LEGGE REGIONALE 1.2.1977 N.3 - INTERVENTI  
REGIONALI PER AGEVOLARE L'ACQUISIZIONE DELLE AREE DEI  
PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE E LA REALIZZAZIONE  
DI ALLOGGI DA PARTE DELLE COOPERATIVE EDILIZIE.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE	
29 SET. 1980	
Prot. n. <u>3012</u>	Cl. Fasc. _____

Antonio	Ventura
Giuseppe	Castellaneta
Angelo	Rossi
Antonio	Somma
Roberto	Traversa

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**  
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO  
70124 B A R I  
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 806756

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la scorsa legislatura ha prodotto diverse leggi in favore della edilizia residenziale; tra esse la più importante é stata certamente la n.3 dell'1.2.1977 che disponeva interventi regionali per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree dei piani di edilizia economica e popolare e per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie.

Tale legge fu configurata come un primo atto di avvio, da parte della Regione, di un intervento organico e programmatico nel settore della casa, in presenza di un intervento statale che viceversa si é presentato fino alla legge 457 del '78 in modo discontinuo e frammentario. Inoltre possiamo dire oggi con soddisfazione che la legge in argomento fu una felice anticipazione della soluzione di un problema - quello della casa - che sarebbe divenuto in questi ultimi tempi drammatico; e siamo sicuri che se il governo regionale avesse saputo utilizzare con maggiore tempestività e competenza gli strumenti offerti dalla legge, il problema della casa sarebbe stato meno acuto e pressante; i Comuni avrebbero oggi un esteso patrimonio di aree edificabili e il fabbisogno di nuovi alloggi sarebbe più ridotto.

Malgrado ciò, malgrado cioè i gravi ritardi e le carenze registrate nella fase di avvio della legge, possiamo però esprimere in merito ad essa un giudizio complessivamente positivo.

Infatti può dirsi ormai avviato un processo di programmazione nel settore della casa, in parallelo alla crescita di un vasto movimento cooperativo che per noi comunisti rimane il più valido canale, democratico e partecipativo, per la costruzione di alloggi decorosi a basso costo.

Dalle considerazioni fin qui svolte discende quindi la necessità di prorogare la legge per un ulteriore periodo. La legge n.3 del '77 scade, infatti,

nel corrente anno e appare opportuno predisporre già da ora lo strumento che assicuri la continuità del processo avviato.

Ci pare però opportuno introdurre fin da ora alcuni elementi che vadano in direzione della unificazione delle leggi regionali vigenti in materia. Si avverte infatti la necessità che la Regione proceda ad emanare norme organiche in materia, unificando criteri, procedure e scadenze presenti nelle varie leggi.

Su questo tema presenteremo al più presto le nostre proposte sottoponendole al confronto con le altre forze politiche. Inoltre la legge statale 5.8. 1978 n.457 - che ha il valore di una legge cornice in materia di edilizia residenziale - si pone oggi come necessario punto di riferimento per una riorganizzazione della legislazione vigente.

Già con la legge regionale n.76 del 1980, la legge n.3/77 é stata adeguata alle norme statali per quanto concerne i limiti massimi di mutuo, i relativi tassi, i redditi dei soggetti attuatori e le modalità di erogazione. Con la proposta che oggi rimettiamo all'approvazione del Consiglio, portiamo innanzi tale intendimento attraverso i seguenti criteri:

- Art. 1 - la legge n.3/77 viene prorogata fino all'emanazione di norme regionali organiche in materia di edilizia residenziale;
- Art. 3 - i ~~prestiti~~ ai Comuni per acquisizione ed urbanizzazione delle aree dei piani di zona vengono assegnati nell'ambito dei programmi formulati in base alla legge statale 457/78;
- Artt. 4 e 5 - i contributi alle cooperative edilizie vengono assegnati in base ad un'unica graduatoria che la Regione formerà con il bando prescritto dalla citata legge statale.

Si vuole cioè superare l'attuale stato di cose che rende necessario adottare criteri diversi e distinti termini di scadenze per la legge regionale e per quella statale; formare distinte istruttorie e distinti provvedimenti ammini-

strativi; tutto ciò con evidenti complicazioni sia per i soggetti attuatori dei programmi che per gli uffici regionali addetti.

Si é voluto poi anticipare un criterio che ci pare debba essere presente nelle norme organiche da emanare: rendere cioè permanentemente valida - con i dovuti aggiornamenti e controlli - la graduatoria delle cooperative sulla quale la Regione e le cooperative stesse possano programmare per tempi adeguati gli interventi, man mano che si rendano disponibili le relative risorse finanziarie.

Ci pare così di compiere il primo passo, il più urgente e necessario, e porre le premesse per un ampio dibattito sulla politica della casa che dovrà interessare tutta la comunità pugliese.

Bari, lì 25 settembre 1980

Art. 1

La legge regionale 1° febbraio 1977 n.3, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n.35 del 4.8.1978 e n.76 del 21.6.1980, é prorogata fino all'entrata in vigore della legge regionale organica in materia di edilizia residenziale.

Art. 2

Le somme stanziare nel bilancio regionale per i fini di cui al precedente art.1, sono considerate, ai sensi dell'art.4, ultimo comma, della legge statale 5.8.1978 n.450, integrative dei programmi di cui alla legge statale mdesima.

Art. 3

La concessione dei prestiti, di cui all'art.3 della legge regionale 1.2.1977 n.3, in favore dei Comuni o loro Consorzi per acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge statale 18.4.1962 n.167 viene effettuata in base ai programmi formulati ai sensi dell'art.40 della legge statale 5.8.1978, n.457.

Art. 4

I criteri per la scelta dei soggetti attuatori, le modalità e scadenze per la presentazione degli atti amministrativi e tecnici richiesti, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata di cui alla presente legge coincidono con quelli adottati in attuazione della legge statale 5.8. 1978 n.457.

La Giunta Regionale, formulata una unica graduatoria, concede i contributi sui mutui disposti dalla presente legge a favore delle Cooperative Edilizie, seguendo l'ordine di priorità fissata nella graduatoria medesima e dopo aver esaurito le disponibilità della legge 5.8. 1978 n.457.

La graduatoria rimane valida per l'assegnazione dei contributi disposti dagli esercizi finanziari regionali successivi fino alla nuova graduatoria formulata in attuazione dei progetti biennali di intervento di cui alla predetta legge statale. La stessa graduatoria è utilizzata, altresì, per l'assegnazione delle disponibilità rinvenienti per la mancata utilizzazione, in seguito a decadenza o revoca, di contributi già assegnati.

Art. 5

I contributi di cui alla presente legge sono concessi a Cooperative Edilizie che intendano realizzare i propri programmi su aree ricadenti nell'ambito dei Piani di Zona di cui alla legge 18.4.1962 n.167 e assegnate con diritto di superficie ai sensi dell'art.35 della legge 22.10.1971 n.865.

Le somme stanziare nel bilancio regionale vengono ripartite per due terzi per la costruzione di alloggi a proprietà indivisa e per il residuo terzo per la costruzione di alloggi a proprietà divisa.

Art. 6

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale 1.2.1977 n.3 e successive modificazioni ed integrazioni incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 7

Agli oneri della presente legge si farà fronte con gli appositi stanziamenti previsti annualmente nei bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla os-

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO  
70124 BARI  
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 805755

servare come legge della Regione Puglia.

Bari, lì 25 settembre 1980

Antonio Ventura  
Giuseppe Castellaneta  
Angelo Rossi  
Antonio Somma  
Roberto Traversa

*Antonio Ventura*  
*Giuseppe Castellaneta*  
*Angelo Rossi*  
*Antonio Somma*  
*Roberto Traversa*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 15.10.80